

Bruxelles, 7 novembre 2023
(OR. en)

14637/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0387 (NLE)

ECOFIN 1087
FIN 1092
UEM 338

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 20 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 20 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della
Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Lituania il 14 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 28 luglio 2021, il Consiglio ha approvato tale valutazione con una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021")¹.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 30 giugno 2023 la Lituania ha presentato alla Commissione il PRR nazionale modificato, che include un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato tiene conto anche del contributo finanziario massimo aggiornato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e include una richiesta motivata alla Commissione di formulare una proposta al Consiglio di modificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 con la motivazione che parte del PRR non può più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Le modifiche del PRR presentate dalla Lituania riguardano 46 misure e sottomisure.

¹ Cfr. i documenti ST 10477/21 INIT e ST 10477/21 ADD <http://register.consilium.europa.eu>.

- (5) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte alla Lituania nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio ha raccomandato alla Lituania, tra l'altro, di intervenire per eliminare gradualmente le misure di sostegno di emergenza connesse all'energia, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili; rafforzare l'assistenza sanitaria e i servizi sociali e migliorare l'edilizia sociale e proseguire la rapida attuazione del PRR e dei programmi della politica di coesione.
- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Richiesta di prestito basata sull'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Il PRR modificato presentato dalla Lituania comprende una richiesta di sostegno sotto forma di prestito per finanziare sei misure.

- (8) Nell'ambito della componente 2 (Trasformazione verde della Lituania) la Lituania ha proposto di aggiungere una riforma volta a mobilitare finanziamenti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi nonché per aumentare l'attrattiva della Lituania per gli investitori in prodotti finanziari verdi. Tale risultato sarà conseguito mediante il piano d'azione lituano per la finanza verde 2023-2026. Oltre a ciò, il centro di conoscenze e finanza verde, la cui creazione rientra nel piano d'azione per la finanza verde 2023-2026, mira a contribuire allo sviluppo di un ecosistema di etichettatura sostenibile in Lituania sulla base di pratiche internazionali, a garantire la diffusione di informazioni pertinenti in materia di sostenibilità, a coordinare la cooperazione tra i settori pubblico e privato e il mondo accademico e a promuovere la Lituania nel settore della finanza sostenibile.
- (9) Nell'ambito della componente 5 (Istruzione superiore, un quadro coerente per stimolare la ricerca e l'innovazione e le imprese ad alto valore aggiunto) la Lituania ha proposto di aggiungere un investimento che prevede la creazione di uno strumento finanziario al fine di fornire prestiti sindacati e subordinati o prestiti diretti a imprese e altri soggetti per lo sviluppo di tecnologie industriali verdi e lo sviluppo industriale ad alto valore aggiunto. Il pertinente investimento è destinato alle imprese e mira a sostenere la coesione sociale e territoriale nonché una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- (10) Nell'ambito della componente 6 (Efficienza del settore pubblico e prerequisiti per la ripresa dopo la pandemia) la Lituania ha proposto di aggiungere una riforma per migliorare la centralizzazione degli appalti pubblici mediante una centrale acquisti e di aggiungere un nuovo investimento sotto forma di conferimento di capitale di 150 milioni di EUR a favore di INVEGA (istituto nazionale lituano di promozione) che migliorerà l'accesso ai finanziamenti in Lituania.

- (11) Nell'ambito della componente 7 (Maggiori opportunità per tutti di costruire attivamente il benessere nazionale) la Lituania ha proposto di aggiungere una riforma intesa a ridurre la frammentazione della pianificazione e della fornitura di servizi sociali e occupazionali e di altri servizi connessi, nonché a rafforzare le competenze degli operatori sociali.
- (12) Nell'ambito della componente 8 (REPowerEU) la Lituania ha proposto di aggiungere un investimento consistente nell'attuazione di uno strumento finanziario destinato a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili. L'investimento consiste in un investimento pubblico in un fondo per fornire sostegno sotto forma di prestito, a soggetti privati e a soggetti del settore pubblico che svolgono attività analoghe, per sviluppare la capacità di produzione onshore di energia elettrica solare ed eolica.

Aggiornamenti basati sull'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (13) Il PRR modificato presentato dalla Lituania aggiorna due sottomisure al fine di tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato, che è sceso da 2 224 195 119 EUR¹ a 2 099 135 822 EUR¹. Conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Lituania di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

- (14) Su tali presupposti la Lituania ha modificato due obiettivi di una sottomisura e un obiettivo di un'altra sottomisura nell'ambito della componente 2 (Trasformazione verde della Lituania). In particolare, tale modifica riguarda gli obiettivi 23 e 24 relativi alla creazione di nuove capacità di generazione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili di energia ("FER") (Sostegno alla costruzione di impianti FER onshore (energia solare ed eolica) e di singoli impianti di stoccaggio) nell'ambito dell'investimento B.1.1.2 e l'obiettivo 49 nel settore degli edifici dimostrativi ristrutturati al fine di ridurre il consumo di energia (Aggiornamento e sperimentazione pratica dei pacchetti e delle norme per la ristrutturazione degli edifici e creazione di una metodologia per lo sviluppo di città sostenibili) nell'ambito dell'investimento B.1.3.1. Gli obiettivi 23 e 24 dovrebbero essere rimossi dalla sottomisura B.1.1.2 e introdotti nella sottomisura H.1.3.2 (REPowerEU). Inoltre l'obiettivo 49 dovrebbe essere rimosso dalla sottomisura B.1.3.1 e introdotto nella sottomisura H.1.1.1 (REPowerEU). La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (15) Le modifiche del PRR presentate dalla Lituania a causa di circostanze oggettive riguardano 44 misure e sottomisure.

- (16) La Lituania ha spiegato che cinque misure e sottomisure non sono più pienamente realizzabili a causa dell'inflazione elevata. Le pressioni inflazionistiche su prezzi e salari in Lituania sono state costantemente elevate tra la fine del 2021 e la fine del 2022, una circostanza questa che ha comportato un aumento dei costi, ad esempio per costruzioni e macchinari, con ripercussioni sulle tempistiche e sul livello di ambizione dei progetti nell'ambito del PRR. Sono interessati l'obiettivo 20 della sottomisura A.1.3.3 (Ammodernamento dei servizi di pronto soccorso e delle unità di rianimazione negli ospedali regionali) nell'ambito della componente 1 (Un sistema sanitario resiliente e adeguato alle esigenze future); gli obiettivi 53 e 54 della sottomisura B.1.3.4 (Sostegno a una ristrutturazione più rapida degli edifici in linea con le norme aggiornate in materia di ristrutturazione degli edifici) e gli obiettivi 55 e 56 della misura B.1.4 (Aumentare la capacità di assorbimento dei gas a effetto serra) nell'ambito della componente 2 (Trasformazione verde della Lituania); l'obiettivo 98 della sottomisura D.1.1.4 (Rafforzare le competenze del personale pedagogico) nell'ambito della componente 4 (Istruzione di qualità e accessibile per l'intero ciclo di vita); l'obiettivo 189 della sottomisura G.1.2.2 (Aumentare la portata e la diversità delle misure di sostegno all'occupazione, contribuire agli obiettivi della trasformazione digitale e verde e promuovere l'economia circolare) nell'ambito della componente 7 (Maggiori opportunità per tutti di costruire attivamente il benessere nazionale). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tali traguardi e obiettivi siano modificati e che la decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (17) La Lituania ha spiegato che tre misure e sottomisure non sono più pienamente realizzabili a causa di perturbazioni delle catene di approvvigionamento che, unitamente alle conseguenti difficoltà nell'ottenimento dei componenti per l'attuazione dei progetti, hanno inciso notevolmente sulla produzione e sull'uso di biocarburanti e idrogeno verde, sull'installazione di reti ad altissima capacità e sullo sviluppo di soluzioni innovative nel settore dei trasporti. Sono interessati gli obiettivi 46 e 47 della sottomisura B.1.2.4 (Sostegno allo sviluppo del settore dei combustibili FER (gas biometano, biocarburanti liquidi di seconda generazione per i trasporti e idrogeno verde)) nell'ambito della componente 2 (Trasformazione verde della Lituania) nonché gli obiettivi 86, 87 e 88 della sottomisura C.1.5.2 (Ulteriore sviluppo di reti ad altissima capacità) e l'obiettivo 90 della sottomisura C.1.5.3 (Innovazione nella mobilità) nell'ambito della componente 3 (Trasformazione digitale per la crescita). Le modifiche proposte per la sottomisura C.1.5.2 (Ulteriore sviluppo di reti ad altissima capacità) rappresentano anche un modo alternativo manifestamente migliore per l'attuazione del progetto. Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che la scadenza stabilita per tali traguardi e obiettivi sia modificata e che tali modifiche siano apportate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (18) La Lituania ha spiegato che tre misure e sottomisure non sono più pienamente realizzabili entro la scadenza stabilita inizialmente a causa della necessità imprevista per i promotori di rivedere il loro PRR iniziale al fine di salvaguardare la qualità e la sicurezza del progetto. Sono interessati il traguardo 7 della sottomisura A.1.1.7 (Creazione del Centro per le terapie avanzate), il traguardo 10 della sottomisura A.1.1.9 (Creazione di una piattaforma delle competenze per i professionisti del settore sanitario) e l'obiettivo 11 della sottomisura A.1.1.10 (Sviluppo di un modello di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria) nell'ambito della componente 1 (Un sistema sanitario resiliente e adeguato alle esigenze future). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che la scadenza stabilita per l'attuazione di tali traguardi e obiettivi sia prorogata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (19) La Lituania ha spiegato che tre misure e sottomisure non sono più pienamente realizzabili a causa dell'evoluzione della domanda del mercato. Ad esempio, l'interesse dei comuni a partecipare a progetti quali infrastrutture specifiche per i pagamenti senza contante nelle scuole, la domanda di corsi di lingua per studenti stranieri o il numero di università che partecipano a reti internazionali si sono rivelati inferiori al previsto. Sono interessati gli obiettivi 124 e 125 della sottomisura E.1.1.3 (Rafforzare la competitività internazionale degli istituti di istruzione superiore), l'obiettivo 130 della sottomisura E.1.2.2 (Aumentare la domanda di innovazione in Lituania sfruttando il potenziale degli appalti pubblici) nell'ambito della componente 5 (Istruzione superiore, un quadro coerente per stimolare la ricerca e l'innovazione e le imprese ad alto valore aggiunto) e gli obiettivi 159 e 160 della sottomisura F.1.4.4 (Alfabetizzazione finanziaria dei futuri contribuenti) nell'ambito della componente 6 (Efficienza del settore pubblico e prerequisiti per la ripresa dopo la pandemia). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che i summenzionati traguardi e obiettivi siano modificati. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (20) La Lituania ha spiegato che sei misure e sotto)misure non sono più (pienamente) realizzabili entro la scadenza stabilita inizialmente, a causa di ritardi nella procedura di appalto che esulano dal controllo delle autorità nazionali. Tali ritardi sono dovuti, ad esempio, a ostacoli imprevisti nell'approvvigionamento dei materiali necessari, ad aumenti imprevisti dei prezzi dell'energia associati alla mancanza di produzione locale di energia da fonti rinnovabili o alla scarsa partecipazione del mercato che giustifica la necessità di modificare l'ambito della procedura di appalto pubblico. Sono interessati l'obiettivo 19 della sottomisura A.1.3.2 (Ammodernamento dei centri di competenza nel cluster di malattie infettive) nell'ambito della componente 1 (Un sistema sanitario resiliente e adeguato alle esigenze future); l'obiettivo 22 della sottomisura B.1.1.1 (Lavori preparatori per lo sviluppo della centrale eolica offshore e delle relative infrastrutture), il traguardo 30 della misura B.1.2 (Spostarsi senza inquinare l'ambiente) e l'obiettivo 52 della sottomisura B.1.3.3 (Promuovere la fornitura di prodotti e servizi per l'edilizia che accelerino la ristrutturazione degli edifici) nell'ambito della componente 2 (Trasformazione verde della Lituania); il traguardo 138 della sottomisura F.1.1.1 (Ammodernamento del sistema di gestione delle risorse umane nel settore pubblico) nell'ambito della componente 6 (Efficienza del settore pubblico e prerequisiti per la ripresa dopo la pandemia) e il traguardo 187 della sottomisura G.1.2.1 (Ottimizzazione e miglioramento dei processi operativi del servizio per l'impiego, garantendo un orientamento sistematico alla clientela) nell'ambito della componente 7 (Maggiori opportunità per tutti di costruire attivamente il benessere nazionale). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tali traguardi siano modificati. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (21) La Lituania ha spiegato che per 24 misure e sottomisure le revisioni proposte costituiscono un modo alternativo manifestamente migliore per attuare il progetto. Sono stati trovati modi più efficienti per attuare le medesime misure, riducendo i costi, anticipando le scadenze o ampliando la portata e l'ambizione delle misure. Sono interessati il traguardo 1 della sottomisura A.1.1.1 (Quadro legislativo che disciplina l'organizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di trasporto in ambulanza), la descrizione della sottomisura A.1.1.11 (Digitalizzazione del settore sanitario) nell'ambito della componente 1 (Un sistema sanitario resiliente e adeguato alle esigenze future); gli obiettivi 31, 32 e 33 della sottomisura B.1.2.1 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti da parte del settore pubblico e delle imprese), l'obiettivo 36 della sottomisura B.1.2.2 (Sostegno all'acquisto di veicoli a emissioni zero per il trasporto pubblico), l'obiettivo 41 della sottomisura B.1.2.3 (Installazione di un'infrastruttura di ricarica dei veicoli/di rifornimento di carburante alternativo) e l'obiettivo 51 della sottomisura B.1.3.2 (Strumenti per facilitare il coordinamento della ristrutturazione degli edifici e l'assistenza tecnica) nell'ambito della componente 2 (Trasformazione verde della Lituania); i traguardi 59 e 60 e gli obiettivi 61, 62 e 63 della sottomisura C.1.1 (Trasformazione della governance delle tecnologie dell'informazione pubbliche), l'obiettivo 67 della sottomisura C.1.2 (Garantire l'efficacia della gestione dei dati e dei dati aperti), la descrizione della sottomisura C.1.3 (Servizi orientati ai clienti), il traguardo 74 e l'obiettivo 75 della sottomisura C.1.4.1 (Sviluppo delle risorse tecnologiche per la lingua lituana), il traguardo 76 e l'obiettivo 77 della sottomisura C.1.4.2 (Digitalizzazione e accessibilità delle risorse culturali) e il traguardo 82 della sottomisura C.1.4.5 (Centro di eccellenza delle TIC) nell'ambito della componente 3 (Trasformazione digitale per la crescita); la descrizione della misura D.1.1 (Un'istruzione generale moderna - Fondamenti per le competenze competitive), il traguardo 99 della sottomisura D.1.1.4 (Rafforzare le competenze del personale pedagogico), il traguardo 115 della sottomisura D.1.4.2 (Valutazione delle competenze) nell'ambito della componente 4 (Istruzione di qualità e accessibile per l'intero ciclo di vita);

l'obiettivo 131 della sottomisura E.1.2.3 (Promuovere lo sviluppo dell'ecosistema delle start-up) nell'ambito della componente 5 (Istruzione superiore, un quadro coerente per stimolare la ricerca e l'innovazione e le imprese ad alto valore aggiunto); la descrizione della misura F.1.1 (Un settore pubblico efficiente), il traguardo 139 della sottomisura F.1.1.2 (Istituzione di un sistema di formazione centralizzato per lo sviluppo delle competenze nel settore pubblico), il traguardo 140 e l'obiettivo 141 della sottomisura F.1.1.3 (Definizione di un quadro per lo sviluppo di competenze strategiche nel settore pubblico), i traguardi 148 e 149 della sottomisura F.1.3.1 (Miglioramenti al quadro di bilancio), il traguardo 150 della sottomisura F.1.3.2 (Revisioni della spesa), il traguardo 154 della sottomisura F.1.3.5 (Consolidamento delle istituzioni nazionali di sviluppo) nell'ambito della componente 6 (Efficienza del settore pubblico e prerequisiti per la ripresa dopo la pandemia); il traguardo 164 della misura F.1.5 (Strumenti a disposizione delle imprese per gestire il rischio di insolvenza) nell'ambito della componente 6 (Efficienza del settore pubblico e prerequisiti per la ripresa dopo la pandemia); il traguardo 184 della sottomisura G.1.1.2 (Misure supplementari per aumentare l'adeguatezza e la sostenibilità delle prestazioni sociali) nell'ambito della componente 7 (Maggiori opportunità per tutti di costruire attivamente il benessere nazionale). Su questi presupposti la Lituania ha chiesto che tali traguardi e obiettivi siano modificati e che tali modifiche siano apportate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (22) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Lituania giustifichino l'aggiornamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Correzione di errori materiali

- (23) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 sono stati rilevati errori materiali che incidono su nove traguardi e obiettivi e 17 misure e sottomisure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 14 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e la Lituania.

Tali errori materiali riguardano il traguardo 2 della sottomisura A.1.1.2 (Sviluppo di un sistema sanitario digitale che agevoli l'uso secondario dei dati sanitari), il traguardo 4 della sottomisura A.1.1.4 (Istituzione di un modello per la prestazione di servizi sanitari pubblici di base), gli obiettivi 8 e 9 della sottomisura A.1.1.8 (Creazione di una raccolta rappresentativa di dati sul genoma di riferimento nell'ambito del progetto sanitario "Genoma Europa"), la misura A.1.2 (Prestazione di servizi di assistenza a lungo termine) e il traguardo 15 della sottomisura A.1.2.1 (Adozione del modello di assistenza a lungo termine) nell'ambito della componente 1 (Un sistema sanitario resiliente e adeguato alle esigenze future); la sottomisura C.1.4.3 (Produzione di contenuti e risorse didattici digitali), la sottomisura C.1.4.4 (Strumenti finanziari per la creazione di imprese e l'innovazione digitale), la sottomisura C.1.5.1 (Tabella di marcia per il 5G), la sottomisura D.1.1.3 (Programma "Millennium School"), la sottomisura D.1.1.7 (Migliorare l'educazione e l'assistenza per la prima infanzia), la misura D.1.4 (Competenze per la trasformazione verde e digitale acquisite nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale), la sottomisura D.1.4.1 (Piattaforma nazionale per il progresso dell'istruzione e della formazione professionale) e la sottomisura D.1.4.4 (Programma di mobilità) nell'ambito della componente 4 (Istruzione di qualità e accessibile per l'intero ciclo di vita); l'obiettivo 123 della sottomisura E.1.1.2 (Migliorare l'efficienza della rete dell'istruzione superiore perfezionando le missioni delle università e degli istituti superiori) nell'ambito della componente 5 (Istruzione superiore, un quadro coerente per stimolare la ricerca e l'innovazione e le imprese ad alto valore aggiunto); il traguardo 153 della sottomisura F.1.3.4 (Promozione di partenariati pubblico-privato), il traguardo 175 della sottomisura F.1.7.1 (Creazione di una soluzione per consentire le ricevute elettroniche) nell'ambito della componente 6 (Efficienza del settore pubblico e prerequisiti per la ripresa dopo la pandemia) e il traguardo 180 della sottomisura G.1.1.1 (Studio sul regime di reddito minimo e relative modifiche della legislazione) nell'ambito della componente 7 (Maggiori opportunità per tutti di costruire attivamente il benessere nazionale). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

- (24) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende una riforma e tre investimenti.
- (25) La riforma (H.1.3) è volta a migliorare il contesto per gli investimenti in cui operano gli sviluppatori di fonti energetiche rinnovabili. In particolare, tale riforma mira a razionalizzare e accelerare le procedure di autorizzazione e altre procedure amministrative, anche riducendo il numero di autorizzazioni necessarie, abbreviando le tempistiche per ottenerle e regolamentando le centrali elettriche ibride (H.1.3.1). Inoltre, ci si attende che la riforma contribuisca al raggiungimento della piena generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Lituania mediante l'analisi di vari scenari di modellizzazione e lo sviluppo di un modello di trasformazione del settore dell'energia elettrica lituano. Tale riforma mira anche a fornire sostegno a soggetti giuridici, agricoltori, comunità di energia rinnovabile o comunità energetiche dei cittadini ai fini dell'acquisizione e dell'installazione di centrali solari ed eoliche onshore, dando priorità all'autoconsumo, all'agricoltura e al fabbisogno dell'economia (H.1.3.2). Tale riforma contribuisce in maniera efficace agli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b) ed e), del regolamento (UE) 2021/241, attraverso proposte relative alle azioni necessarie per sviluppare ulteriormente la capacità lituana di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, proposte volte a conseguire l'equivalente del 100 % del consumo nazionale totale di energia elettrica generato da fonti energetiche rinnovabili, nonché il sostegno alla creazione di capacità supplementari di generazione di energia rinnovabile.
- (26) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU aumenta i finanziamenti a sostegno della ristrutturazione dei condomini, il che migliora l'efficienza energetica degli edifici e riduce i costi di riscaldamento per i residenti. In tal modo il capitolo contribuisce in misura significativa a ridurre la povertà energetica in cui spesso versano i gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico.

- (27) Tra i nuovi investimenti nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU figurano:
- a) il sostegno a favore dell'accelerazione della ristrutturazione degli edifici (H.1.1); b) il sostegno all'acquisto di veicoli puliti per l'uso su vie navigabili interne (H.1.2); c) il sostegno sotto forma di prestito per aumentare la capacità di generazione da fonti energetiche rinnovabili (H.3.1). Il primo investimento (H.1.1) contiene due elementi: a) aggiornamento e sperimentazione pratica dei pacchetti e degli standard per la ristrutturazione degli edifici (H.1.1.1); e b) sostegno alla ristrutturazione di condomini per aumentare l'efficienza energetica (alla classe A) (H.1.1.2). Il primo elemento (H.1.1.1) consiste in progetti dimostrativi di ristrutturazione verde che utilizzano nuovi sistemi di isolamento industriale ottenuti con assemblaggio termico da materie prime biologiche, nonché tecnologie di modellizzazione delle informazioni sugli edifici che combinano tutti i processi di costruzione. Nell'ambito del secondo elemento (H.1.1.2) il sostegno è fornito sotto forma di compensazione pari, in media, ad almeno il 30 % delle spese per i lavori, di compensazione per prestiti aventi un tasso d'interesse superiore al 3 % e di compensazione del 100 % per le spese sostenute per l'assistenza tecnica, che comprendono i costi di preparazione, amministrazione e manutenzione di progetti. Il secondo investimento (H.1.2) sostiene l'acquisto e la consegna delle attrezzature necessarie per il trasporto per vie navigabili interne a emissioni zero. Il terzo investimento (H.3.1) consiste in un sostegno sotto forma di prestito a favore di imprese (compresi i soggetti pubblici che svolgono attività analoghe a quelle dei soggetti privati) per consentire investimenti in progetti a sostegno della creazione di capacità aggiuntive di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (solare ed eolica).

- (28) Si prevede che gli investimenti summenzionati contribuiranno a sostenere le finalità di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2021/241, fornendo sostegno a soluzioni di trasporto a emissioni zero e fornendo sostegno sotto forma di prestito per la creazione di capacità aggiuntive di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
- (29) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (30) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti i sei pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.

- (31) La Commissione ritiene che il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, incida positivamente sul contributo del PRR al primo pilastro relativo alla transizione verde, in quanto il capitolo dedicato a REPowerEU contribuisce per quasi il 100 % ad obiettivi verdi. Per quanto riguarda gli altri pilastri, la natura e l'entità delle modifiche del PRR proposte non incidono sulla precedente valutazione del PRR, secondo la quale quest'ultimo rappresenta in ampia misura una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, né sull'adeguatezza del contributo che esso apporta a tutti i sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241. Per quanto concerne il pilastro della transizione verde, il PRR modificato della Lituania, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, offre un'ulteriore risposta alle sfide ecologiche, in particolare nell'ambito della componente 2 (Trasformazione verde della Lituania) e della nuova componente 8 (Capitolo dedicato al piano REPowerEU). Nell'ambito della componente 2, il PRR modificato aumenta il livello di ambizione di alcuni investimenti esistenti, in particolare nel settore dei trasporti. Tale componente comprende inoltre una nuova riforma sulla promozione della finanza verde attraverso un piano d'azione sulla finanza verde. La riforma in questione contempla altresì la creazione di un Centro di conoscenze e competenze in materia di finanza verde. Nell'ambito della componente 8, le misure in materia di procedure di autorizzazione, diffusione delle energie rinnovabili, ristrutturazioni di condomini e progetti pilota verdi per la ristrutturazione di edifici, nonché trasporti puliti per vie navigabili interne, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Lituania, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (33) In particolare il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese adottate formalmente dal Consiglio prima della sua presentazione. Poiché l'entità del PRR è aumentata a seguito di un'ulteriore richiesta di prestito, la valutazione globale tiene conto di tutte le raccomandazioni strutturali del 2022 e del 2023.
- (34) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione ritiene che la raccomandazione concernente l'unificazione delle agenzie esecutive responsabili della ricerca e dell'innovazione (raccomandazione 3.8 del 2019) sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi significativi rispetto alla raccomandazione di attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione (raccomandazione 2.1 del 2020), di incrementare gli investimenti per stimolare il potenziale di crescita (raccomandazione 1.3 del 2021), di aumentare gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e la sicurezza energetica (raccomandazione 1.2 del 2022) e di garantire una capacità sufficiente di interconnessioni energetiche (raccomandazione 4.5 del 2022).

- (35) Il PRR modificato prevede un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Lituania dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo. Sebbene il PRR modificato proponga alcune modifiche sostanziali delle misure attuali, tali modifiche non incidono sulla precedente valutazione della copertura di un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2019 e del 2020.
- (36) Le misure chiave del PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, contribuiscono a rafforzare l'ambizione del PRR per quanto concerne la raccomandazione per paese n. 4 del 2022 di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e aumentando l'efficienza energetica e la decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia, nonché garantire una capacità sufficiente di interconnessioni energetiche e per quanto concerne la raccomandazione specifica per paese n. 4 del 2023 di ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili e dall'energia importata, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, e di intensificare le iniziative a livello politico a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità necessarie per la transizione verde.

- (37) In particolare, i nuovi investimenti e le nuove riforme mirano ad affrontare le principali sfide connesse alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e alla promozione della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. L'investimento nello strumento finanziario che mira ad aumentare la capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero contribuire a una capacità sufficiente di interconnessioni energetiche attraverso una maggiore generazione di energia elettrica all'interno del paese. Le modifiche legislative proposte nella riforma di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, che mira a razionalizzare e accelerare le procedure di autorizzazione e altre procedure amministrative, anche riducendo il numero di autorizzazioni necessarie, abbreviando le tempistiche per ottenerle e regolamentando le centrali elettriche ibride, dovrebbero contribuire a garantire una capacità di rete e un accesso alla rete sufficienti. Inoltre, il potenziamento dell'investimento a sostegno della ristrutturazione dei condomini contribuirà in modo significativo ad aumentare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione degli edifici, contribuendo in tal modo, in una certa misura, anche alla riduzione della povertà energetica. Il PRR modificato comprende infine un investimento a favore della mobilità pulita, destinato all'acquisto di veicoli puliti per l'uso su vie navigabili interne, che si prevede contribuirà alla decarbonizzazione dei trasporti.

- (38) Oltre al capitolo dedicato al piano REPowerEU, il PRR modificato prevede altresì diverse riforme nuove volte ad affrontare, in una certa misura, un sottoinsieme delle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 e del 2023. Innanzitutto, per quanto concerne la raccomandazione specifica per paese relativa all'aumento della qualità e al miglioramento della pianificazione e dell'erogazione dei servizi sociali, il PRR prevede una riforma volta a migliorare la qualità, l'integrazione e la personalizzazione dei servizi sociali e per l'impiego. In secondo luogo, per quanto concerne la raccomandazione specifica per paese n. 1 del 2022 di promuovere gli appalti pubblici cooperativi a livello di amministrazione centrale e dei comuni, il PRR comprende una riforma volta ad ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero essere acquistati tramite la centrale acquisti e a preparare un piano per la centralizzazione degli appalti pubblici delle istituzioni e delle agenzie del settore sanitario.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale della Lituania, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (40) Dalla valutazione iniziale del PRR condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, è emerso che il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale della Lituania, sul contributo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e sull'attenuazione dell'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (41) Dalle simulazioni stilizzate dei servizi della Commissione emerge che, rispetto allo scenario di base del PRR originario, i nuovi interventi finanziati mediante prestito a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza avranno come esito un livello di prodotto interno lordo (PIL) più elevato, in media, dello 0,4 % nel periodo 2024-2027, indipendentemente dall'impatto positivo che potrebbero avere le riforme strutturali incluse o altre nuove misure finanziate mediante sovvenzione. Questi ultimi effetti sono stati integrati nelle proiezioni della Lituania e, secondo le informazioni presentate nella richiesta di modifica, i nuovi interventi inclusi nel PRR modificato si tradurranno in un livello di PIL più elevato, in media, dello 0,97 %, ossia 492,5 milioni di EUR all'anno, nel periodo 2023-2027. Le proiezioni della Lituania evidenziano inoltre un modesto impatto sociale positivo delle nuove misure incluse nel PRR modificato (secondo le previsioni, il tasso di occupazione aumenterà dello 0,32 %) e un impatto di bilancio leggermente negativo (l'effetto sul saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche è stimato pari a - 0,27 % del PIL) nel periodo 2023-2027.

- (42) Le riforme e gli investimenti introdotti nel PRR modificato contribuiscono ad accelerare la transizione verde e l'indipendenza energetica, un esito che si prevede avrà un impatto positivo sul potenziale di crescita della Lituania nonché sulla sua resilienza economica e istituzionale. Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, introduce, nell'ambito dell'investimento 2 della componente E.2, uno strumento finanziario che fornisce prestiti alle imprese per l'acquisizione e lo sviluppo di tecnologie verdi e ad alto valore aggiunto per lo sviluppo industriale. Poiché si prevede che tale misura si rivolga principalmente alle piccole e medie imprese e alle imprese più grandi nei settori che hanno difficoltà a ottenere aiuti dagli enti finanziari tradizionali, detta misura dovrebbe mobilitare i finanziamenti necessari e rafforzare la capacità produttiva dell'industria lituana.
- (43) Per quanto riguarda l'impatto sociale del PRR modificato, la riforma fondamentale incentrata sui servizi sociali è la riforma 1 della componente G.3 relativa al miglioramento della qualità dei servizi sociali e per l'impiego. Avendo l'obiettivo di ridurre la frammentazione della pianificazione e della fornitura di tali servizi, si prevede che tale riforma affronterà una debolezza dell'attuale sistema di protezione sociale. Secondo le previsioni, la riforma nel suo complesso dovrebbe rafforzare l'impatto sociale del PRR e aumentare il suo contributo alla coesione sociale.

Non arrecare un danno significativo

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (45) Il PRR modificato, che comprende il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è valutato sulla conformità al principio "non arrecare un danno significativo" seguendo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici di cui alla comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"¹. La valutazione viene effettuata sistematicamente per ogni riforma modificata e ogni investimento modificato, seguendo l'approccio in due fasi. La valutazione giunge alla conclusione che, per tutte le misure modificate, o non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo oppure, laddove lo si individui, viene effettuata una valutazione più dettagliata che dimostri l'assenza di danno significativo. La Lituania ha riferito in merito alla valutazione dettagliata delle nuove misure, comprese quelle contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Nessuna delle misure di cui a tale capitolo richiedeva una deroga al principio "non arrecare un danno significativo". Ove necessario, i requisiti della valutazione rispetto a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura e specificati in un suo traguardo od obiettivo. Sulla base delle informazioni fornite si può concludere che nessuna misura arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (46) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

¹ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

- (47) La finalità di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/241, relativa alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili, nonché all'aumento della quota e all'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili sarà perseguita mediante la riforma H.1.3.1 che mira a razionalizzare e accelerare le procedure di autorizzazione e altre procedure amministrative, anche riducendo il numero di autorizzazioni necessarie, abbreviando le tempistiche per ottenerle e regolamentando le centrali elettriche ibride, in modo da accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Oltre a questa, la riforma H.1.3.2 mira a fornire sostegno a soggetti giuridici, agricoltori, comunità di energia rinnovabile o comunità energetiche dei cittadini ai fini dell'acquisizione e dell'installazione di centrali solari ed eoliche onshore, dando priorità all'autoconsumo, all'agricoltura e al fabbisogno dell'economia, accelerando così anche in questo modo la diffusione delle energie rinnovabili. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre un investimento (H.3.1) che fornisce sostegno sotto forma di prestito a favore di imprese (compresi i soggetti pubblici che svolgono attività analoghe a quelle dei soggetti privati) per consentire investimenti in progetti a sostegno della creazione di capacità aggiuntive di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare ed eolica), accelerando in tal modo la diffusione delle energie rinnovabili. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene altresì un investimento (H.1.1) volto ad aumentare il ritmo del processo di ristrutturazione degli edifici attraverso l'aggiornamento e la sperimentazione pratica di pacchetti e standard per la ristrutturazione degli edifici e il sostegno alle ristrutturazioni edilizie, promuovendo in tal modo l'efficienza energetica degli edifici.

- (48) La finalità di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) 2021/241, sulla povertà energetica sarà perseguita mediante una misura che fornisce sostegno alla ristrutturazione dei condomini, migliora l'efficienza energetica degli edifici e riduce i costi di riscaldamento per i residenti. Ciò contribuisce in misura significativa a ridurre la povertà energetica in cui spesso versano i gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico.
- (49) La finalità di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) 2021/241, di contrastare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenere lo stoccaggio di energia elettrica e accelerare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostenere i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie, sarà perseguita mediante la riforma H.1.3.1 che, secondo le previsioni, contribuirà al conseguimento del 100 % dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Lituania mediante l'analisi di vari scenari di modellizzazione e lo sviluppo di un modello di trasformazione del settore dell'energia elettrica lituano, contribuendo in tal modo a contrastare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene anche un investimento (H.1.2) che, incoraggiando un trasporto alternativo e più pulito di merci e altri tipi di carico per vie navigabili, ridurrà l'uso del trasporto di merci su strada, sostenendo in tal modo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture.
- (50) Le misure del piano REPowerEU sono volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili; rafforzano inoltre quelle incluse nel PRR originario in materia di efficienza energetica e ristrutturazione degli edifici e si prevede contribuiranno a una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili e alla riduzione della domanda di energia.

- (51) La riforma contenuta nel capitolo dedicato al piano REPowerEU volta a semplificare le prescrizioni amministrative per la diffusione di nuove capacità in termini di energia da fonti rinnovabili rafforzerà la sicurezza energetica della Lituania attraverso modifiche della legge sull'energia elettrica e della legge sulle energie rinnovabili. Le modifiche più pertinenti sono la definizione di centrale elettrica ibrida e la relativa regolamentazione, la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la diffusione delle fonti rinnovabili e le tempistiche più brevi per ottenere tali autorizzazioni. Si prevede che la riforma proposta dalla Lituania del sistema di autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile ridurrà le barriere amministrative e contribuirà a diminuire la dipendenza dai combustibili fossili.
- (52) Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono coerenti con gli sforzi di cui al PRR originario della Lituania volti a promuovere la decarbonizzazione dell'economia aumentando la diffusione della capacità in termini di energia da fonti rinnovabili, il processo di ristrutturazione degli edifici e la decarbonizzazione del settore dei trasporti.
- (53) La capacità e la flessibilità della rete elettrica rappresentano un ostacolo per l'integrazione delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza, dell'affidabilità e della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Ci si attende pertanto che gli investimenti nella costruzione di centrali onshore per la produzione da fonti energetiche rinnovabili e di singoli impianti di stoccaggio di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU della Lituania renderanno la rete in larga misura più adatta all'integrazione delle energie rinnovabili e alla fornitura di energia affidabile, flessibile e a risposta rapida.
- (54) Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il PRR modificato, che comprende il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in ampia misura in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (55) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (56) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a ridurre la domanda di energia. In particolare, la maggior parte delle misure contemplate nel capitolo dedicato al piano REPowerEU presenta una dimensione multinazionale o transfrontaliera o un effetto multinazionale o transfrontaliero. Il sostegno agli investimenti per aumentare la capacità di generazione da fonti energetiche rinnovabili e uno studio parallelo sulla transizione del sistema elettrico della Lituania al 100 % di energia da fonti rinnovabili ridurranno in definitiva la dipendenza dalle importazioni di energia elettrica e dai combustibili fossili. Le misure in questione saranno anche in grado di ridurre la dipendenza del settore dei trasporti della Lituania dai combustibili fossili. È opportuno sostenere gli investimenti intesi a creare l'infrastruttura necessaria per il trasporto pulito di merci pesanti per vie navigabili interne, che si prevede contribuirà alla riduzione della congestione del traffico e della domanda di combustibili fossili importati. Inoltre dovrebbe essere fornito sostegno agli investimenti per la ristrutturazione dei condomini, migliorando in tal modo l'efficienza energetica del settore dell'edilizia abitativa in Lituania. Ciò dovrebbe ridurre la domanda di energia di tali edifici e, di conseguenza, la dipendenza dai combustibili fossili.
- (57) I costi stimati di queste misure che hanno una dimensione transfrontaliera o multinazionale o un effetto transfrontaliero o multinazionale, incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresentano il 100 % dei costi totali stimati di tale capitolo e giustificano la classificazione delle misure ivi incluse come misure che si prevede avranno, in larga misura, una dimensione transfrontaliera o multinazionale o un effetto transfrontaliero o multinazionale.

- (58) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 40 % della dotazione totale del PRR e al 99 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (59) Il PRR modificato contiene riforme e investimenti che si prevede contribuiranno in modo significativo alla transizione verde, compresa la biodiversità, dando seguito alla raccomandazione specifica per paese corrispondente e al conseguimento dell'obiettivo climatico dell'Unione entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. Ad esempio, le misure ambientali e di adattamento ai cambiamenti climatici contenute nel PRR finanzieranno la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle torbiere, i trasporti sostenibili e l'efficienza delle risorse. Oltre alle misure di cui al PRR originario, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU della Lituania si concentrano sull'accelerazione della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, sull'aumento dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, nonché sulla transizione complessiva verso l'indipendenza energetica. Si prevede che tali misure avranno un impatto duraturo sulla transizione verde accelerando l'abbandono progressivo dei combustibili fossili a favore di un sistema sostenibile a energia rinnovabile in Lituania.

Contributo alla transizione digitale

- (60) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 23 % della dotazione totale del PRR modificato, compresi i prestiti, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (61) Rimane valida la valutazione positiva del contributo alla transizione digitale espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021. Il PRR modificato comporta il potenziamento delle misure volte a rafforzare le capacità dello Stato in materia di cibersicurezza. Le misure comprendono l'adozione di un programma nazionale di sviluppo della cibersicurezza, l'istituzione di un sistema di monitoraggio della cibersicurezza e il rafforzamento della capacità di indagare sulla criminalità informatica. Tali misure sono integrate da un investimento volto ad aumentare il livello di istruzione in materia di cibersicurezza del personale che lavora nel settore pubblico. Nel PRR modificato tutte le altre misure relative alla transizione digitale rimangono invariate.

Impatto duraturo

- (62) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Lituania.
- (63) Dalla valutazione iniziale del PRR condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che il PRR era in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Lituania.
- (64) I nuovi investimenti inclusi nel PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, avranno un impatto duraturo sulla Lituania in quanto affronteranno le sfide strutturali individuate dalle raccomandazioni specifiche per paese. Gli investimenti nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU si concentrano sullo sviluppo di capacità supplementari in termini di fonti energetiche rinnovabili, sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e sul sostegno all'acquisto di veicoli a zero emissioni nette. Si prevede che le misure in questione avranno un impatto positivo duraturo sulla transizione verde della Lituania, migliorando la sicurezza energetica e l'accessibilità economica a lungo termine.

- (65) Le nuove riforme incluse nel PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, avranno un impatto duraturo sulla Lituania in quanto affronteranno le sfide strutturali individuate dalle raccomandazioni specifiche per paese. Le riforme aggiunte nei settori della finanza verde e delle autorizzazioni per le fonti energetiche rinnovabili avranno un impatto duraturo sulla transizione verde della Lituania, facilitando e accelerando lo sviluppo della sua capacità di generazione. La riforma dei servizi sociali, inoltre, contribuirà ad aumentare la qualità e la personalizzazione dei servizi sociali del paese.

Monitoraggio e attuazione

- (66) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità (compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori) proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (67) Il PRR iniziale proponeva modalità adeguate tali da garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori.

- (68) La natura e la portata delle modifiche del PRR della Lituania non hanno un impatto sulla valutazione precedente dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. Le modalità organizzative generali per valutare l'adeguatezza dell'attuazione del PRR garantiscono un monitoraggio corretto dei progressi e la comunicazione delle informazioni rimane invariata. I traguardi e gli obiettivi del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, consentono un monitoraggio adeguato dell'attuazione del PRR. Ciascuna delle nuove riforme e ciascuno dei nuovi investimenti introdotti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende almeno un obiettivo o un traguardo che contiene gli elementi chiave della misura e consente di valutare il conseguimento delle sue finalità. I traguardi e gli obiettivi sono chiari e realistici e gli indicatori proposti scelti per l'attuazione di tali traguardi e obiettivi rimangono pertinenti, accettabili e solidi.

Costi

- (69) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (70) La valutazione iniziale del PRR ha stabilito che la Lituania aveva fornito una stima dei costi per ciascun investimento incluso nel PRR, con una ripartizione dei costi generalmente dettagliata e opportunamente motivata. La motivazione fornita dalla Lituania in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR era in misura moderata ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (71) La Lituania ha fornito stime dei costi individuali per tutte le nuove misure che comportano un costo nel PRR, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, nonché motivazioni individuali per tutte le misure le cui modifiche hanno comportato una variazione delle stime dei costi o di un obiettivo corrispondente. Le informazioni sui costi fornite dalla Lituania sono per la maggior parte sufficientemente dettagliate e motivate. La Lituania ha fornito stime e ipotesi sui costi che utilizzano il modello standard di tabella, che era volta a sintetizzare le prove e le informazioni chiave relative alla determinazione dei costi, compresa la metodologia alla base del calcolo dei costi. La Lituania ha inoltre presentato documenti e materiali aggiuntivi destinati a chiarire le stime dei costi e a fornire dati e parametri di riferimento su investimenti comparabili effettuati in passato o in altri paesi per la maggior parte delle misure nuove. Tali documenti comprendono descrizioni e spiegazioni delle principali determinanti e variazioni dei costi delle misure modificate e della loro proporzionalità. Dalla valutazione delle stime dei costi e dei documenti giustificativi emerge che la maggior parte dei costi delle nuove misure è opportunamente giustificata, ragionevole e plausibile. Inoltre le variazioni delle stime dei costi delle misure modificate sono sufficientemente motivate e proporzionate. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.
- (72) La Lituania ha fornito informazioni e prove sufficienti del fatto che i costi di tutte le misure nuove e del piano REPowerEU non saranno finanziati contemporaneamente da altre fonti di finanziamento dell'Unione. Permane l'impegno a mettere in atto misure di salvaguardia volte a prevenire il doppio finanziamento, senza subire variazioni dovute alla modifica del PRR.

- (73) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, e le misure supplementari previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (74) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che le modalità ivi proposte erano adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

- (75) Il PRR modificato comprende un aggiornamento del quadro di audit e controllo. Oltre alle responsabilità attribuite alle autorità di gestione e amministrative, le modifiche proposte al sistema di gestione e di controllo interno della Lituania attribuiscono il ruolo di organismo di coordinamento all'Agenzia centrale per la gestione dei progetti (CPMA) unitamente al ministero delle Finanze. Inoltre il PRR modificato della Lituania prevede l'uso dei sistemi di informazione nazionali esistenti per conservare i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2021/241, fino a quando INVESTIS non sarà pienamente operativo. INVESTIS è un sistema informativo unico dedicato alla gestione del PRR e di altri fondi dell'UE per il periodo 2021-2027. La natura e la portata delle modifiche non hanno un impatto sulla valutazione originaria dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR.

Coerenza del PRR

- (76) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

- (77) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, modifica le sette componenti esistenti e aggiunge tale capitolo come componente supplementare (componente 8). Continua ad affrontare sfide strutturali di lunga data e aumenta la resilienza dell'economia lituana. Le modifiche proposte non alterano la coerenza globale del PRR, considerando che le componenti sono costituite da pacchetti coerenti di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e sono complementari tra loro. Il PRRo è ulteriormente arricchito da misure a sostegno della transizione verde e dal capitolo dedicato al piano REPowerEU di nuova introduzione. Inoltre ulteriori investimenti nella cibersicurezza rafforzeranno la transizione digitale garantendo l'efficacia della gestione dei dati e potenziando le capacità della Lituania in materia di cibersicurezza.

Altri criteri di valutazione

- (78) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Lituania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza di detto piano rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2021/241.

- (79) La Lituania ha tenuto consultazioni mirate con i portatori di interessi pertinenti in relazione alla preparazione del PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Sono state coinvolte le parti sociali ed economiche a livello locale e regionale. I ministeri hanno consultato i partner nel loro settore, estrapolando le attività che contribuiscono direttamente al conseguimento delle finalità del piano REPowerEU. I portatori di interessi consultati hanno sottolineato l'importanza di rafforzare gli investimenti a sostegno della produzione di energia rinnovabile e dell'indipendenza energetica. Inoltre, il 7 dicembre 2022 il ministero delle Finanze ha avviato una consultazione dalla durata di un mese aperta al pubblico, che è stato informato preventivamente delle modifiche proposte in diversi comunicati stampa pubblicati sul sito web del ministero delle Finanze e in occasione di una conferenza stampa cui hanno partecipato i ministri delle Finanze e dell'Energia il giorno dell'avvio della consultazione. Il pubblico è stato anche invitato a esprimere le proprie opinioni mediante gli account dei media sociali del ministero delle Finanze. Il governo lituano ha ricevuto una sola proposta sul possibile sviluppo del settore dell'istruzione attraverso le consultazioni pubbliche. Per garantire la titolarità da parte dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante l'intera fase di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PRR modificato comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU.

Valutazione positiva

- (80) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, formulata dalla Commissione, che ha rilevato che il PRR soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, la presente decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e di prestito.

Contributo finanziario

- (81) I costi totali stimati del PRR modificato della Lituania, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammontano a 3 849 237 823 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Lituania, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Lituania, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, ovvero 2 099 135 822 EUR.

- (82) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 30 giugno 2023 la Lituania ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento. I costi totali stimati delle riforme e degli investimenti finalizzate a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241 previste dal capitolo dedicato a REPowerEU ammontano a 198 429 642 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per la Lituania, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per la Lituania dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 193 729 642 EUR.
- (83) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, il 1° marzo 2023 la Lituania ha presentato una richiesta motivata di trasferimento di una parte della sua dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo"), che ammonta a 4 700 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.
- (84) Il contributo finanziario totale disponibile per la Lituania dovrebbe essere pari a 2 297 565 464 EUR.

¹ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

Prestito

- (85) Al fine di sostenere riforme e investimenti supplementari, la Lituania ha chiesto inoltre un sostegno totale sotto forma di prestito pari a 1 551 672 358 EUR, segnatamente 549 130 737 EUR per sostenere le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e 1 002 541 621 EUR per sostenere le altre riforme e investimenti del PRR. L'importo massimo del prestito richiesto dalla Lituania è inferiore al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti. L'importo dei costi totali stimati del piano è superiore al contributo finanziario combinato disponibile per la Lituania, compresi il capitolo dedicato al piano REPowerEU e il contributo finanziario massimo aggiornato per il sostegno finanziario non rimborsabile, i proventi provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e la riserva di adeguamento alla Brexit.

Prefinanziamento del piano REPowerEU

- (86) La Lituania ha chiesto i seguenti finanziamenti per l'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU: il trasferimento di 4 700 000 EUR dalla dotazione provvisoria di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e di 193 729 642 EUR dai proventi del sistema per lo scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE, oltre a 549 130 737 EUR sotto forma di prestito.

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- (87) In relazione a tali importi, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, il 30 giugno 2023 la Lituania ha chiesto un prefinanziamento pari al 20 % del finanziamento richiesto. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione della Lituania subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità degli accordi tra la Commissione e la Lituania che devono essere conclusi a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 e a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento
- (88) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 1 del Consiglio del 28 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Lituania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione della Lituania un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 2 297 565 464 EUR^{*}. Tale contributo include:

- (a) l'importo di 2 091 774 090 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
- (b) l'importo di 7 361 732 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
- (c) l'importo di 193 729 642 EUR^{**} in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle riforme e degli investimenti finalizzate a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f) di tale regolamento;
- (d) l'importo di 4 700 000 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit.

2. La Commissione mette a disposizione della Lituania il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 289 145 365 EUR.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 39 685 928 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

-
- * Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Lituania di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.
 - ** Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Lituania di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento.”;

3) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

Sostegno sotto forma di prestito

1. L'Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell'importo massimo di 1 551 672 358 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Lituania il sostegno sotto forma di prestito di cui al paragrafo 1 in rate conformemente all'allegato della presente decisione.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 109 826 147 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

3. Il prefinanziamento di cui al paragrafo 2 è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di prestito"). Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.

4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di prestito è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Lituania ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, i traguardi e gli obiettivi supplementari devono essere conseguiti dalla Lituania entro il 31 agosto 2026.";

- 4) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
